



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Nona sezione civile

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| - dr. Eugenio Forgillo | - Presidente |
| - dr. Pasquale Cristiano | - Consigliere relatore- |
| - dr.ssa Natalia Ceccarelli | - Consigliere - |

ha deliberato di emettere la presente

SENTENZA

nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, pubblicata il 26.02.2018 e contraddistinta dal n. 565 del 2018, iscritto al n. 4607/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione il 18 gennaio 2022, con termini per conclusionali e repliche scadenti il 14 aprile 2022 e pendente

tra

[redacted], con Sede Legale e Direzione Generale [redacted] alla [redacted]
[redacted] iscrizione
al Registro delle Imprese di Roma n. [redacted] C.F. e P.IVA [redacted]
società appartenente al [redacted] iscritto all'albo dei Gruppi
Bancari cod. [redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore* [redacted]
[redacted] in forza dei poteri conferitigli dell'art. 29 1° comma dello Statuto
sociale, a cui si sono fuse per incorporazione [redacted]
[redacted]

Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Seriali: 2ee333c12072c0d4 - Firmato Da: FORGILLO EUGENIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE
Firmato Da: [redacted]
Firmato Da: [redacted]

[redacted]
[redacted] giusta atto di
fusione per Notar [redacted] di Torino del [redacted]
registrato in pari data a Torino 1, al n. [redacted]
rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti in autentica dr. [redacted]
Notaio in Bologna del 29/10/2010, Rep. n. [redacted] Racc. n. [redacted] dall'avv.
[redacted] con studio in Napoli,
alla [redacted] 9 ed ivi elettivamente domiciliata, pec
[redacted]

Appellante

e

[redacted] in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, [redacted] con sede in [redacted]
[redacted] alla [redacted] ed elett.te dom.ta in Portici alla via [redacted]
presso lo studio dell'avv. [redacted] che la
rappresenta e difende, giusta procura in calce alla copia notificata del ricorso per
decreto ingiuntivo, telefax [redacted] pec
[redacted]

Appellata e appellante incidentale

Nonché

[redacted] a seguito
di mero cambio di denominazione sociale), con sede in [redacted] via
[redacted] in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante *pro
tempore* [redacted] giusta procura notaio [redacted] di
Venezia-Mestre [redacted] rappresentata e difesa dall'Avv.
[redacted] presso il cui studio in [redacted] v.lo S.
[redacted]

██████████ elegge domicilio come da procura in calce all'atto di intervento

Interventore

Svolgimento del processo e conclusioni delle parti

Con ricorso ex art. 633 c.p.c. ██████████, quale mandataria di ██████████
██████████ rappresentava che la stessa ██████████ era creditrice della società
██████████ e del fideiussore ██████████ della somma di €
19.887,49 quale sorta capitale complessiva, oltre interessi, derivante dal contratto
di conto corrente ordinario n. 400792843 del 04.10.2011 per la somma di €
15.387,73, oltre interessi, dal contratto di conto corrente anticipi n. 2463296 del
04.10.2011 e relativi contratti di affidamento per un importo complessivo di €
35,96, nonché dal contratto di finanziamento chirografario n. 1001613900 del
15.05.2008 per la somma di € 4.463,80, oltre interessi pari ad € 0,48 alla data del
21.01.2016.

Il Tribunale di Napoli Nord emetteva il decreto ingiuntivo n. 800/16 nei
confronti della ██████████ del debitore solidale ██████████ per
la somma di € 19.889,66, oltre interessi e spese liquidate per la procedura
monitoria.

Avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponeva rituale opposizione
██████████ in proprio e quale rappresentante della società ██████████
██████████ contestando il credito della controparte. L'opponente poneva a base
dell'opposizione le seguenti eccezioni:

- a) Nullità della procura alle liti e inammissibilità del decreto ingiuntivo
opposto, in quanto alla data del conferimento dei poteri al difensore della
banca opposta, questa non era ancora mandataria della assunta creditrice,
essendo tale ulteriore procura stata conferita due anni più tardi;
- b) Erronea quantificazione dell'esposizione debitoria, che l'istituto bancario
deduceva quale mero salda conto dipendente dai contratti di conto corrente.

In relazione a quest'ultimo profilo, l'opponente rilevava quanto segue: 1) nullità per vessatorietà delle clausole inserite nei contratti posti a fondamento della pretesa creditoria della banca, dal momento che essa addebitava importi per interessi debitori che non erano stati validamente pattuiti; 2) nullità delle clausole contrattuali contemplate nel contratto di mutuo *ex art.* 1815, comma 2, c.c., perché il tasso di interesse passivo globalmente applicato era superiore al tasso soglia antiusura, con conseguente disapplicazione dell'intero ammontare degli interessi; 3) nullità delle clausole contrattuali con effetto anatocistico relativamente al contratto di affidamento in conto corrente, per violazione della norma imperativa che impone l'obbligo della contestualità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.

Con provvedimento del 26.07.2017, il Tribunale di Napoli Nord ordinava la separazione del processo pendente ai sensi dell'art. 103 co. 2 c.p.c.

Pertanto, veniva iscritto a ruolo un nuovo procedimento con R.G. n. 1118/2017 nei confronti della società [REDACTED] che si è concluso con la sentenza n. 565/2018, oggi impugnata, mentre l'originario procedimento (quello con RG 4745/2016) continuava esclusivamente tra la banca e il fideiussore.

In seguito al deposito delle memorie *ex art.* 183 co. 6 c.p.c., il Giudice di primo grado fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 23.11.2017 riservava la causa in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 565/2018, pubblicata in data 26 febbraio 2018, accoglieva l'opposizione proposta dalla [REDACTED] ritenendo che la società [REDACTED] quale mera mandataria di [REDACTED] non potesse agire in giudizio per far valere il credito della società mandante, giacché la [REDACTED] aveva conferito esclusivamente il potere di agire nel proprio interesse, senza attribuire il potere di spendita del nome.

Il Tribunale rilevava altresì la nullità della procura ai sensi degli artt. 1418, comma 2, e 1346 c.c., per genericità dell'oggetto. Evidenziava, in particolare, che la [REDACTED] aveva conferito alla [REDACTED] gestione dei "crediti anomali" e che il credito fatto valere nel giudizio non poteva rientrare tra quelli oggetto di mandato, per difetto di prova della natura anomala dei medesimi. Conseguentemente il primo giudice revocava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarava irripetibili le spese sostenute [REDACTED] nel procedimento monitorio e condannava [REDACTED] alla rifusione in favore dell'opponente delle spese del giudizio di opposizione; condannava infine l'opponente al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma pari al valore del contributo unificato per omessa partecipazione, senza giustificato motivo, alla procedura di mediazione.

Avverso la suddetta sentenza proponeva tempestivamente impugnazione la [REDACTED] in nome e per conto della [REDACTED] con atto di citazione notificato via p.e.c. in data 22 settembre 2018 e depositato in data 26 settembre 2018.

In particolare, l'impugnante deduceva *Erroneità, contraddittorietà, illegittimità ed illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui il G.I. stabilisce che "la società [REDACTED] quale mera mandataria di [REDACTED] S.p.A., non può agire in giudizio per fare valere il credito della società mandante"*. Sul punto evidenziava che la procura speciale rilasciata da [REDACTED] in favore di [REDACTED] è stata rogata dal Notaio dott. [REDACTED] con atto in data 30.10.2015, rep. [REDACTED] con cui [REDACTED] espressamente conferisce, ai sensi dell'art. 77 c.p.c., a [REDACTED] il potere di stare in giudizio per la cura e la tutela dei propri interessi. Eccepiva, inoltre, la compatibilità dell'anzidetta procura con l'art. 1346 c.c., perché, per un verso, essa elenca tutte le attività che la mandataria può porre in essere in nome e per conto di [REDACTED] per altro verso, perché la categoria di "credito anomalo" è nota al

sistema bancario e giudiziario, risultando, anche sotto questo profilo, determinata e/o determinabile.

Alla luce di tale motivo di appello, la [REDACTED] riproponeva in appello tutte le domande e eccezioni già oggetto del giudizio di primo grado.

[REDACTED] così concludeva:

«1) accogliere totalmente l'appello per tutti i motivi dettagliatamente ed analiticamente indicati ed esposti nel presente atto e per l'effetto riformare integralmente la sentenza n. 565/2018 del 23.03.2018, depositata in data 26.02.2018 emessa dal Tribunale di Napoli Nord;

2) riformata la sentenza impugnata, procedere allo svolgimento dell'istruzione probatoria già richiesta ritualmente in primo grado, al fine di confermare il credito della banca come già documentato e provato nel giudizio di primo grado mediante la produzione documentale dei contratti e dei relativi estratti conto mai contestati dalla appellata e quindi;

3) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per violazione del petitum e della causa petendi ex artt. 163 e ss. c.p.c. per tutti i motivi esposti nella presente comparsa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 800/2016;

4) accertare e dichiarare la totale legittimità del decreto ingiuntivo n. 800/2016, emesso dal Tribunale di Napoli Nord, nonché la piena sussistenza dei presupposti per la sua emissione, in virtù di tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte nel corpo della presente comparsa di costituzione, e rigettare integralmente l'opposizione in quanto infondata, generica e pretestuosa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 800/2016;

5) accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di credito della banca nei confronti della [REDACTED] cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. 800/2016 perché fondato su prova scritta, su documenti sottoscritti dal debitore principale e dal suo fideiussore, quali il contratto di conto corrente ordinario n. 400792843,

contratto di conto corrente anticipi n. 2463296 e relativi contratti di affidamento, contratto di finanziamento chirografario n. 1001613900, contratto di fideiussione omnibus rilasciato da [REDACTED] in data 28.05.2009 che attestano che i crediti sono certi, liquidi ed esigibili in favore della banca, nonché accertare e dichiarare che tutti i rapporti contrattuali oggetto del presente giudizio sono totalmente legittimi e regolari e che tutte le condizioni economiche applicate dalla banca agli stessi (interessi, tassi, commissioni, valute, e.t.c.) sono pienamente legittime e regolari in quanto rispettose delle condizioni contrattuali e di legge (oltre che ad essere regolarmente sottoscritti dalla [REDACTED] e per l'effetto rigettare integralmente l'opposizione in quanto infondata, generica e pretestuosa e confermare il decreto ingiuntivo n. 800/2016;

6) accertare e dichiarare che la richiesta istruttoria formulata dalla [REDACTED] con cui ha richiesto l'ammissione di una CTU contabile, è infondata ed inammissibile, in quanto caratterizzata da finalità meramente esplorative e per l'effetto rigettare la suddetta richiesta istruttoria;

7) condannare l'appellata al pagamento delle competenze e delle spese, oltre accessori ed oneri fiscali come per legge, del presente giudizio di appello nonché del giudizio di primo grado».

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.12.2018 si costituiva in giudizio, spiegando altresì appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, la [REDACTED] la quale eccepiva l'infondatezza dei motivi di appello proposto da [REDACTED] chiedendo il rigetto interale dell'impugnazione, «in ogni caso con conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto in accoglimento della originaria opposizione - previa ammissione, in limine litis, di CTU econometrica siccome richiesta in prime cure - in accoglimento dell'appello incidentale condizionato alla denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale all'uopo svolto,

Con istanza del 20.10.2020, il c.t.u. segnalava come il difensore di parte appellata, con riferimento al capo C dell'ordinanza del 12.02.2020, avesse

dedotto che la capitalizzazione trimestrale paritetica dovesse riferirsi, *per relationem*, anche al contratto di finanziamento chirografario, ai fini della rilevazione dell'eventuale effetto anatocistico. Per l'effetto, chiedeva il c.t.u. di essere autorizzata alla verifica di un eventuale effetto anatocistico anche in relazione al contratto di finanziamento chirografario n. 1001613900. In data 3.11.2020 il Collegio autorizzava quanto richiesto, demandando all'ausiliario l'incarico di rispondere al quesito sub C distinguendo le due ipotesi, vale a dire con e senza detto contratto di finanziamento.

In data 4.01.2021 il c.t.u. depositava la consulenza tecnica.

In data 1.4.2021 spiegava intervento ex art. 111 c.p.c. la [REDACTED] S.p.A. quale cessionaria ex art. 58 TUB del credito per cui è causa, concludendo, in riforma della impugnata sentenza, per l'accoglimento dell'appello e la conferma del decreto ingiuntivo, dichiarando in ogni caso la sussistenza del credito azionato, nonché la infondatezza e la inammissibilità delle domande proposte dalla [REDACTED]

All'udienza del 6.4.2021, cui la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte (come previsto dall'art. 221 del decreto legge 19-05-2020 n. 34, conv. con mod. dalla legge 17-07-2020 n. 77, e succ. mod. e int. di cui all'art. 23, comma 1, del decreto-legge 137/2020, convertito con mod. dalla legge 176/2020, come mod. dall'art. 6, comma 1, del decreto legge 44/2021), lette le note depositate in telematico dalle parti, il Collegio riservava la causa in decisione all'esito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza (avvenuta in data 13.04.2021).

Con ordinanza del 31.08.2021 il Collegio rimetteva la causa sul ruolo rilevato: a) che il primo giudice – con statuizione attinta da censura con l'atto di appello – ha ritenuto, anche in accoglimento dell'eccezione dedotta dall'opponente [REDACTED]

la nullità della procura, in forza della quale [redacted] nella qualità, ha azionato il credito in via monitoria, conferita dalla [redacted] giusta rogito per Notaio [redacted] del 30-10- 2015, rep. [redacted] per la “gestione anche stragiudiziale dei propri crediti anomali”, e ciò, valutato *in parte qua* l’oggetto della stessa indeterminato e indeterminabile; b) che ricorrevano le condizioni, anche alla luce delle ulteriori argomentazioni sviluppate dall’appellata [redacted] in ordine al precisato contenuto della procura gestoria, per invitare l’appellante [redacted] ora [redacted] alla regolarizzazione della procura, ai sensi cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., avuto riguardo al precisato contenuto della stessa, investito dal ritenuto profilo di nullità (afferente, detto contenuto, oltre la cennata procura per Notaio [redacted] la procura per Notaio [redacted] del 6-6-2016, rep. [redacted] prodotta unitamente all’atto di appello, in forza della quale la [redacted] ha nominato procuratore la [redacted] per la “gestione anche stragiudiziale dei propri crediti anomali”).

Per l’effetto, il Collegio fissava l’udienza del 18.1.2022, per la precisazione delle conclusioni e assegnava all’appellante [redacted] ora [redacted] termine perentorio fino al 10.12.2021 per la regolarizzazione della procura.

In data 7.12.2021 la [redacted] in uno al deposito della comparsa di costituzione del nuovo difensore, in sostituzione del precedente – fornendo riscontro alla richiesta della Corte di Appello con il provvedimento del 31.08.2021, essendo venuto meno il rapporto di mandato con la [redacted] [redacted] per la intervenuta cartolarizzazione – ratificava ogni potere conferito alla [redacted] depositando l’atto di ratifica del 20 maggio 2020 REP. [redacted] per Notar [redacted] nonché la procura, rilasciata successivamente a tale atto, mercé la quale [redacted] conferiva a [redacted] specifico incarico, come precisato di seguito, per la gestione giudiziale e stragiudiziale dei propri crediti, giusto atto del 20/05/2020 per Notar [redacted] registrato all’Agenzia delle Entrate di [redacted]

Milano il 28.05.2020, n. [REDACTED]

Più nel dettaglio, con il primo atto [REDACTED] ratificava, ai sensi dell'art. 1399 c.c., gli atti compiuti dal procuratore in forza della procura [REDACTED] della procura [REDACTED] della procura [REDACTED] dichiarando di ratificare tutti gli atti, di natura sia giudiziale sia stragiudiziale, compiuti dal procuratore in nome e per conto di [REDACTED] con ciò confermando e rinnovando il conferimento di tutti i poteri di rappresentanza oggetto delle anzidette procure. Con il secondo atto, la [REDACTED] nominava quale suo procuratore la società [REDACTED]

“affinché, in suo nome e per suo conto, compia ogni atto di gestione ordinaria e straordinaria, sia giudiziale che stragiudiziale, avente ad oggetto qualsiasi credito pecuniario di [REDACTED]...] con espresso conferimento anche del potere di stare in giudizio in nome e per conto di [REDACTED] in tutti i procedimenti giudiziari (ivi compresi i procedimenti cautelari ed esecutivi) e arbitrari di ogni natura, giurisdizione e grado, sia attivi che passivi, anche agli effetti dell'art. 77 c.p.c. Al Procuratore sono all'uopo conferiti tutti i necessari ed opportuni poteri per compiere quanto in oggetto”.

All'udienza del 18.01.2022, cui la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni (svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 221 del decreto-legge 19-05-2020 n. 34, conv. con mod. dalla legge 17-07-2020 n. 77 e succ. mod. e integrazioni) il Collegio, lette le note depositate in telematico dalle parti, riservava la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari di cui all'art. 190 cod. proc. civ., decorrenti dalla comunicazione del provvedimento, avvenuta in data 24.01.2022.

Motivi della decisione

Scaduti i termini per conclusionali e repliche, la causa può essere decisa come segue.

1. In via preliminare va rilevato il superamento della questione relativa al difetto di legittimazione attiva della [REDACTED] questione che costituisce il motivo di impugnazione proposta in via principale.

Ed invero, in ordine all'eccezione di nullità della procura conferita da [REDACTED] S.p.A. [REDACTED], il Collegio, con ordinanza del 2 settembre 2021, ha fissato un termine perentorio per la regolarizzazione della stessa, in base al rilievo per cui l'art. 182, comma 2, cod. proc. civ. dovesse essere interpretato nel senso che il giudice deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti *ex tunc*, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.

Tale opzione interpretativa trova conforto nel dato letterale della disposizione, nonché nella giurisprudenza di legittimità.

Quanto al primo profilo, il tenore della riforma della disposizione, introdotta dalla l. 69/2009, depone nel senso di un'ampia possibilità di sanatoria dei vizi di rappresentanza, assistenza e autorizzazione, in piena aderenza al principio secondo cui il processo deve tendere, per quanto possibile, ad una decisione nel merito della lite. Basti richiamare, in proposito, la *doverosità* della concessione del termine perentorio tutte le volte in cui il giudice rilevi un difetto di capacità processuale o assistenza tecnica, l'estensione dell'ambito applicativo della sanatoria ai difetti attinenti alla rappresentanza tecnica delle parti, nonché l'espressa previsione della piena retroattività della sanatoria.

Quanto al secondo profilo, è sufficiente osservare che la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che «L'art. 182, comma 2, c.p.c. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione "può" assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, deve essere interpretato, anche alla luce della

modifica apportata dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, nel senso che il giudice "deve" promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali» (Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 26948 del 14 novembre 2017).

Ebbene, in ottemperanza al provvedimento reso dal Collegio, la [REDACTED] S.p.A., in sede di costituzione, ha provveduto alla ratifica di ogni potere conferito alla [REDACTED] oggi [REDACTED] con atto di ratifica del 20 maggio 2020, rep. N. [REDACTED] per Notar [REDACTED] nonché al deposito della procura, rilasciata successivamente a tale atto, con cui [REDACTED] ha conferito a do [REDACTED] incarico per la gestione giudiziale e stragiudiziale dei propri crediti, giusta atto del 20/05/2020 per Notar [REDACTED] racc. [REDACTED] – registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano il 28.05.2020, n. [REDACTED] Serie 1T.

Inoltre, il credito per cui è causa è stato oggetto di cessione in favore di [REDACTED] [REDACTED], in virtù dell'atto di cessione del 21 luglio 2020. La [REDACTED] per effetto della cessione, nel revocare il mandato di gestione alla [REDACTED] oggi do [REDACTED] ha ratificato i poteri a suo tempo conferiti a quest'ultima, attraverso la documentazione poc'anzi richiamata.

2. Risolta la questione relativa alla legittimazione attiva della [REDACTED] può procedersi all'esame delle questioni di merito relative all'*an* e al *quantum* della pretesa creditoria dell'istituto di credito, che sono rimasta assorbite nel giudizio di primo grado.

2.1. Va disattesa l'eccezione dell'appellante, non deliberata dal primo giudice e riproposta con l'atto di appello, di nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per "violazione del petitum e della causa petendi ex art. 163 e ss. cod. proc. civ."

Non ha pregio l'argomentazione dell'appellante secondo cui "nella logica

processuale” sarebbe “[redacted] dovere provare i fatti posti a fondamento della domanda, producendo idonea documentazione comprovante quanto ipotizzato”.

Infatti, “la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa” (Cass. 14640/2018). La stessa appellante non ha omissa, del resto, di formulare ampie difese in ordine ai motivi addotti a sostegno della opposizione, efficacemente ricondotti alle “eccezioni di insesitenza del credito ingiunto, di nullità dei contratti per vessatorietà delle clausole” di illegittimità dei tassi di interesse applicati ai contratti, di anatocismo, di applicazione di tassi usurari”.

2.2. In sintesi, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo la [redacted] contestava l'ammontare del credito vantato dall'istituto bancario, per plurime ragioni. In primo luogo, l'opponente deduceva la vessatorietà delle clausole contrattuali, in virtù delle quali la banca avrebbe addebitato importi per interessi, spese e commissioni non preventivamente pattuite, oltre ad applicare interessi su

versamenti e prelievi con valuta diversa da quella effettiva, con l'effetto di variare arbitrariamente il tasso di interesse attivo. Si deduceva, inoltre, che il tasso di interesse passivo globalmente applicato dovesse intendersi superiore al tasso soglia antiusura, con conseguente disapplicazione dell'intero ammontare degli interessi ex art. 1815, comma 2, c.c. In terzo luogo, si deduceva la nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi. Se ne chiedeva, pertanto, in via riconvenzionale, il ricalcolo in accredito a favore dell'obbligata, anche a mezzo di c.t.u. contabile.

Proposto appello avverso la sentenza di primo grado, la [REDACTED] ha dedotto l'infondatezza delle eccezioni di inesistenza del credito ingiunto, di nullità dei contratti per vessatorietà delle clausole, di illegittimità dei tassi di interesse applicati al contratto, di anatocismo, di applicazione dei tassi usurari, ribadendo la fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria.

Quanto alla presunta capitalizzazione trimestrale degli interessi relativamente al contratto di affidamento in conto corrente, l'istituto bancario ha eccepito: a) la conformità di tali clausole con l'art. 1283 c.c., per essere tale clausola qualificabile in termini di uso normativo; b) la legittimità di tali clausole contrattuali, risultando esse adeguate al criterio di reciprocità previsto dalla delibera CICR del 9.02.2000; c) in via subordinata, la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2034 c.c., con conseguente esclusione della *soluti retentio*. In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento della nullità delle clausole anatocistiche, l'Istituto bancario ha dedotto la possibilità della capitalizzazione su base annuale degli interessi passivi.

Quanto alla presunta applicazione dei tassi usurari al contratto di mutuo chirografario e al contratto di conto corrente, si osserva che la [REDACTED] avrebbe adottato un criterio di calcolo degli interessi del tutto sproporzionato, perché frutto della sommatoria tra tasso degli interessi corrispettivi e tasso degli interessi moratori.

Infine, quanto alla mancata pattuizione delle contestate clausole contrattuali relative al contratto di conto corrente, si osserva che la [REDACTED] aveva provveduto a inviare periodicamente gli estratti conto al cliente, con indicazione dei tassi periodicamente applicati, ma questi non erano mai stati contestati e impugnati.

Costituitasi in giudizio, la [REDACTED] ha riproposto le eccezioni poste a base dell'opposizione a d.i., deducendo in particolare: a) l'illegittima variazione unilaterale delle condizioni contrattuali, che avrebbero portato all'addebito di maggiori interessi e commissioni; b) la mancata ricezione degli estratti conto; c) il superamento del tasso soglia; d) la illegittima capitalizzazione infrannuale degli interessi passivi.

2.3. Non potendo la decisione in ordine alla dedotte questioni di merito relative al contratto di conto corrente e al contratto di finanziamento prescindere da operazioni peritali strumentali alla quantificazione di eventuali importi illegittimamente addebitati dall'Istituto di credito, il Collegio ha disposto una consulenza tecnica al fine di verificare la effettiva entità del dare/avere al 21-01-2016 (data del saldaconto prodotto dalla appellante a sostegno del ricorso monitorio), tenuto conto a): della decorrenza degli interessi passivi alla data effettiva della relativa operazione; b) del tasso di interesse passivo contrattualmente convenuto dalle parti, ovvero del tasso soglia (come determinato ai sensi della legge 108/96, incluso il tasso soglia di mora e la CMS al 01.01.2010, qualora durante lo svolgimento del rapporto il TEG risulti superiore al TEGM pubblicato trimestralmente dalla banca d'Italia), ovvero escluso ogni interesse in caso di superamento del tasso contrattualmente pattuito dalle parti del tasso soglia determinato ai sensi della legge 108/96; c) della capitalizzazione trimestrale paritetica in caso di adeguamento da parte dell'istituto di credito alla delibera CICR del 09.02.2000, ovvero, in mancanza, esclusa ogni capitalizzazione.

Rispetto al contratto di conto corrente ordinario n. 400792843 e al conto corrente anticipi n. 2463296, la prima pattuizione valida ai fini della determinazione convenzionale dei tassi di interessi è stata individuata, rispettivamente, al 24.09.2008 e al 30.06.2009. A tal fine, infatti, è influente la circostanza, dedotta dall'appellante (cfr. pag. 24 dell'atto di citazione), secondo cui l'Istituto di credito avrebbe provveduto ad inviare gli estratti conto, con indicazione dei tassi periodicamente applicati, [REDACTED] giacché tale modalità è chiaramente inidonea a provocare una variazione unilaterale delle condizioni contrattuali (arg. ex art. 118 D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, t.u. bancario).

Prima di tale data, dunque, correttamente il c.t.u. ha proceduto ad applicare gli interessi al tasso legale.

Per le stesse ragioni deve recepirsi il metodo di calcolo adottato dal c.t.u. in ordine alle spese, c.m.s. e c.d.f., che sono considerate nel computo solo a partire dal 4.10.2011 e 4.10.2011, le quali costituiscono le date a partire dalle quali sussiste una valida pattuizione scritta riferita, rispettivamente, ai rapporti di conto corrente n. 400792843 (conto corrente ordinario) e n. 2463296 (conto anticipi).

Quanto al dedotto superamento del tasso soglia antiusura, la consulenza tecnica ha consentito di accertare il superamento di tale tasso per diversi trimestri, in relazione ad entrambi i rapporti di conto corrente (spec., rispetto al contratto di conto corrente ordinario, 4° trimestre dell'anno 2007; tutti i trimestri dell'anno 2008; 1°, 2° e 4° trimestre dell'anno 2009; ultimi tre trimestri dell'anno 2010; 1° e 2° trimestre dell'anno 2011; tutti i trimestri dell'anno 2012; complessivamente quattro trimestri rispetto al conto corrente anticipi).

Per i relativi periodi di riferimento, l'ausiliario ha, dunque, provveduto a scorporare le spese contrattualmente previste e a riportare i tassi nei limiti della soglia (ad eccezione dei periodi rispetto ai quali non è convenzionalmente fissato il tasso di interesse, dove – come già evidenziato – si è correttamente applicato il

tasso di interesse in misura legale).

In proposito, [REDACTED], cessionaria del credito oggetto dell'odierno giudizio, contesta il metodo di calcolo utilizzato dal c.t.u. ai fini della rilevazione del tasso applicato, rilevando che la formula di matematica finanziaria adottata contrasta con quella suggerita nelle *Indicazioni* della Banca d'Italia.

L'eccezione è inammissibile e, comunque, infondata: inammissibile giacché la cessionaria si limita ad eccepire il mancato rispetto delle *Istruzioni* di Banca d'Italia, nulla deducendo in ordine a una diversa incidenza dell'anzidetto metodo di calcolo nella rilevazione del tasso di interesse effettivamente applicato; infondata, in quanto, come precisato dal c.t.u. in risposta alle osservazioni del c.t.p., l'applicazione della formula suggerita dalla Banca d'Italia non produrrebbe risultati diversi nella definizione del saldo finale, avendo il medesimo riportato i tassi nei limiti della soglia per i trimestri in cui il tasso effettivo è risultato superiore rispetto alla soglia, ovvero ha applicato i tassi in misura legale per mancanza di una valida pattuizione.

Né può sostenersi l'impiego di modalità di calcolo contrastanti con le indicazioni della giurisprudenza di legittimità. Ed invero, le sezioni unite della Cassazione, con la pronuncia n. 16303 del 2018 (richiamata dalla cessionaria), ha affermato che «con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media

indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati».

In tale prospettiva, correttamente l'ausiliario ha incluso la commissione di massimo scoperto a far data dal 1° trimestre 2009, data a partire dalla quale trova applicazione l'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. in legge n. 2 del 2009, il quale al secondo comma stabilisce che *«gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzo dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108».*

Quanto alla dedotta esistenza di clausole anatocistiche illegittime, l'ausiliario ha riscontrato che la capitalizzazione trimestrale sul conto corrente è avvenuta in regime di reciprocità. Ne consegue la compatibilità del regime contrattuale con la normativa vigente (cfr. spec. artt. 2 e 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, ai sensi dei quali la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi deve recare l'indicazione della relativa scadenza, uguale per gli interessi debitori e quelli creditori, e del tasso di interesse applicato, nonché del tasso rapportato su base annua in caso di capitalizzazione infrannuale).

In conclusione, avendo accertato l'infondatezza delle censure mosse alla c.t.u., nella parte in cui ridetermina il saldo finale dei conti correnti n. 400792843 (conto corrente ordinario) e n. 2463296 (conto anticipi), può richiamarsi l'esito delle operazioni peritali, il quale alla data del saldo conto prodotto dall'appellante a

sostegno del ricorso monitorio, quantifica il credito in favore del correntista in € 22.020,49.

Né in proposito può affermarsi, come propone l'appellante (cfr. atto di citazione in appello, pag. 16), che «l'appellata non avrebbe diritto alla restituzione delle eventuali somme già versate all'istituto di credito, in quanto il pagamento spontaneo in esecuzione di un dovere morale ovvero di un obbligo sociale non può più essere ripetuto da chi lo ha eseguito», in applicazione della regola di cui all'art. 2034 c.c.

È d'uopo osservare, invero, che non è configurabile un'obbligazione naturale violativa di una norma imperativa, quali sono quelle di cui agli artt. 1284 e 1815, comma 2, c.c., le quali, per un verso, impongono la forma scritta della pattuizione con la quale le parti fissano il tasso di interessi in misura superiore a quella legale e, per altro verso, pongono un limite alla misura degli interessi convenzionali, che giammai può essere così elevata da sconfinare nell'usura, al fine di tutelare la parte debitrice da eventuali comportamenti contra legem dell'Istituto bancario. Del resto, il pagamento in ottemperanza a obblighi contrattuali contrasta chiaramente con la spontaneità richiesta dall'art. 2034 c.c.

I rilievi sin qui svolti sono sufficienti a dichiarare l'insussistenza del diritto di credito vantato dalla banca, posto a fondamento del d.i. n. 800/2018 del 7.03.2016, pari alla somma di € 19.889,66.

2.4. Ad ogni buon fine e per esigenze di completezza, giova richiamare gli esiti della c.t.u. in relazione al contratto di finanziamento oggetto dell'odierno giudizio, caratterizzato da un piano di ammortamento alla francese. La struttura di questo tipo di ammortamento prevede, come è noto, che lo stesso sia composto da una quota di (restituzione del) capitale e quote di (pagamento degli) interessi in rapporto variabile: e così a muovere, più precisamente, dalle rate iniziali, in cui la misura assegnata agli interessi è preponderante, e comunque superiore, rispetto a quella che viene imputata al capitale ancora da restituire; secondo una dinamica

in via progressiva decrescente col susseguirsi delle rate; sino a invertire il rapporto tra le quote di interesse e di capitale nelle rate inerenti alla fase terminale del previsto rientro (Cass. ord. n. 14166/2021 – 24.05.2021).

Sul punto l'appellata, opponente in primo grado, deduce l'addebito di interessi ad un tasso superiore al tasso soglia, nonché la violazione del divieto di anatocismo.

Tenuto conto di tali eccezioni, anche su tale profilo il Collegio ha ritenuto di non poter decidere a prescindere da un'indagine peritale, sicché occorre esaminare le censure mosse alla consulenza svolta nel corso del giudizio.

Ebbene, la c.t.u. evidenzia che nel piano di ammortamento c.d. alla francese l'interesse sostenuto dal mutuatario non è un interesse semplice ma un interesse composto, per cui il costo effettivo del prestito è maggiore del tasso indicato nel contratto. In tal caso l'anatocismo «è fisiologico, in forza di una dipendenza funzionale tra quota interessi della rata di ammortamento e quote interessi già pagate» (cfr. p. 9 della relazione). Il consulente tecnico d'ufficio ha, nel corso dell'istruttoria, evidenziato le differenze che sussistono tra un ammortamento in capitalizzazione semplice ed uno in capitalizzazione composta, giungendo alla conclusione che l'adozione del secondo regime finanziario genera anatocismo, mentre il primo ne sarebbe immune. A tal fine, ha predisposto un piano di ammortamento in capitalizzazione semplice rispettando le caratteristiche contrattuali convenute dalle parti (ossia parametri contrattuali, costanza delle rate di ammortamento, verifica della condizione di chiusura finale). È emerso, allora, che la rata costante di € 950,46 calcolata in capitalizzazione semplice, in luogo della rata di € 975,97, calcolata in capitalizzazione composta, risulta essere inferiore, e con quote di interesse al pari inferiori, rispetto al piano originario.

Sul punto la [REDACTED] nel contestare gli esiti dell'elaborato peritale, sottolinea che il piano di ammortamento alla francese non comporta di per sé alcun fenomeno anatocistico, giacché gli interessi di ogni singola rata

vengono calcolati volta per volta sulla quota residua di capitale e non già anche sugli interessi (cfr. comparsa conclusionale, pag. 2). Questa circostanza è evidenziata altresì dal c.t.p. dott. [REDACTED] nonché dalla [REDACTED] S.p.A. in sede di conclusionali (cfr. pag. 8).

In proposito occorre, però, osservare che il c.t.u. focalizza l'attenzione su un profilo specifico, vale a dire quello del regime finanziario adottato, mettendo in evidenza – con apposite tabelle di ricalcolo – come l'adozione del regime della capitalizzazione composta generi anatocismo, laddove l'adozione del regime della capitalizzazione semplice ne sarebbe immune.

Dinanzi a tale articolata ricostruzione non può acquisire rilievo l'obiezione poc'anzi riassunta, giacché essa presuppone una dimostrazione circa l'erroneità delle conclusioni dell'elaborato peritale, accertamento che non risulta effettuato.

2.5. Le considerazioni sin qui svolte determinano l'accoglimento delle eccezioni di merito poste a base dell'opposizione al d.i., eccezioni ritualmente non deliberate per aver il giudice di primo grado ritenuto fondata l'eccezione (preliminare) di difetto di legittimazione attiva della [REDACTED] tuttavia per quanto occorra riproposte in grado appello dalla [REDACTED], giusta la comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato.

Per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, il Collegio dichiara l'insussistenza nei confronti della [REDACTED] del diritto di credito oggetto del d.i. n. 800/2018 del 7.03.2016, pari alla somma di € 19.889,66, ferma comunque la revoca del citato d.i. nei confronti della [REDACTED] sia pure per ragioni diverse rispetto a quelle poste a base della decisione di primo grado.

Consegue la conferma delle statuizioni della impugnata sentenza in punto di revoca del decreto ingiuntivo opposto, relativamente alla [REDACTED] e di governo delle spese, incluse quelle del monitorio, laddove nulla ha eccepito la [REDACTED] relativamente alla sanzione posta a suo carico dal primo

giudice.

3. Le spese di giudizio del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in favore della [REDACTED] - con riguardo ai parametri di cui al dm 55/2014, in riferimento ai valori minimi, tenuto conto della non significativa complessità delle questioni trattate, anche esaustivamente affrontate dalla giurisprudenza di legittimità, ed in relazione allo scaglione tariffario fino a € 26.000,00 - in € 2.800,00, oltre al 15% del rimborso forfettario delle spese generali, epa e iva come per legge, con attribuzione al richiedente difensore antistatario, solidalmente a carico [REDACTED]

[REDACTED] vanno poste definitivamente a carico dell'appellante principale le spese della c.t.u. svolta in grado di appello, come da separato provvedimento di liquidazione depositato il 21-1-2021.

4. Occorre dare atto relativamente all'appello principale della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 *quater* dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a mente del quale "quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis", disposizione, giusta il successivo comma 18, applicabile "ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore", ovvero – attesa la entrata in vigore della cennata novella dal 1.1.2013 – dal 31 gennaio 2013.

P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord pubblicata il 26.02.2018 e contraddistinta dal n. 565 del 2018, proposto da [REDACTED] in nome e per conto di [REDACTED] nonché sull'appello incidentale condizionato spiegato dalla

così dispone:

- a) Rigetta l'appello principale.
- b) In accoglimento delle eccezioni riproposte in grado di appello dalla [redacted] con l'appello incidentale condizionato, in parziale riforma della impugnata sentenza, dichiara l'insussistenza nei confronti della [redacted] del diritto di credito vantato dalla banca, oggetto del d.i. opposto, n. 800/2018 del 7.03.2016, pari alla somma di € 19.889,66.
- c) Per l'effetto, conferma nel resto l'impugnata sentenza.
- d) Condanna in solido la [redacted] - nel cui interesse la [redacted] (oggi [redacted] aveva proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado, in forza delle procure richiamate nella parte motiva della sentenza - e la [redacted] al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della [redacted] liquidate in € 2.800,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, con attribuzione, ponendo definitivamente a carico dell'appellante principale le spese della c.t.u. svolte in grado di appello, come da separato provvedimento di liquidazione;
- e) Dichiara relativamente all'appello principale la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 *quater* dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002 per il versamento del doppio del contributo unificato.

Così deciso nella camera di consiglio del 19-4-2022

Il Cons. estensore
dott. Pasquale Cristiano

Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo